



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE**

Piazza XX Settembre, 7/b

Tel. 0523 889701

e.mail : progettazionellpp@comune.castelsangiovanni.pc.it

ORDINANZA N. 011 del 20/08/2025

Prot. n. 00019123 del 19.08.2025

Oggetto: MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOSSI, CANALI E RIPE STRADALI .

IL RESPONSABILE DI SETTORE

PREMESSO che le precipitazioni piovose comportano spesso allagamenti per tracimatura di fossi e corsi d'acqua con invasione di molte tratti stradali del territorio comunale, oltre al dilavamento ed all'erosione in alcune zone della pavimentazione e delle ripe dei fossi, con grave pregiudizio alla pubblica sicurezza ed incolumità;

CONSIDERATO l'abbandono e l'incuria di terreni prospicienti strade comunali o comunque di pubblico passaggio, per la presenza di rovi, erbacce, alberi, arbusti e siepi può rendere insicura la percorrenza della viabilità;

ACCERTATO che i fenomeni sopra specificati, oltre che dall'intensità degli eventi atmosferici, possono essere causati anche da:

- occlusioni, scarsa manutenzione, regimentazione sia degli scoli privati adiacenti le proprietà private che delle tubazioni sottostanti i passi carrabili privati, i cui alvei spesso sono invasi da vegetazione e rifiuti, con conseguente pregiudizio del libero scorrimento delle acque;
- lavori di aratura dei terreni agricoli che possano estendersi fino ai margini stradali e/o delle scarpate, con conseguente danneggiamento delle stesse;
- dalla insufficiente sezione o dall'errata quota delle tubazioni sottostanti i passi carrabili privati;
- dalla eliminazione dei fossi o alterazione del loro corso, con modifica della regimentazione delle acque;
- dalla presenza di alberature e/o siepi invadenti, collocate in posizioni pericolose, che risultano ammalorate o con pendenze importanti e quindi suscettibili di caduta o il cui distacco di rami possano costituire pericolo per la corretta fruibilità e funzionalità delle strade pubbliche e degli eventuali servizi annessi (cunette, fossi, segnaletica stradale, ecc);
- dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono verso il confine stradale, nonché l'immediata rimozione delle zolle o di altro materiale della lavorazione dei campi;

DATO ATTO CHE :

- ai sensi dell'art 15 del D. Lgs 30.04.1992 n 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", su tutte le strade e le loro pertinenze è vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico, nonché è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti e che è altresì vietato scaricare senza regolare concessione/autorizzazione nei fossi e nelle cunette materiali ovvero cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura;
- ai sensi dell'art 16 del D. Lgs 30.04.1992 n 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" ai



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE**

Piazza XX Settembre, 7/b

Tel. 0523 889701

e.mail : progettazionellpp@comune.castelsangiovanni.pc.it

ORDINANZA N. 011 del 20/08/2025

proprietari o aventi diritto, dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati, è vietato aprire canali, fossi ed eseguire escavazioni nei terreni laterali alle strade, costruire, ricostruire o ampliare lateralmente alla strada edificazioni di qualsiasi tipo e materiale, impiantare alberature lateralmente alla strada, siepi, piantagioni ovvero recinzioni;

- ai sensi dell'art 29 del D. Lgs 30.04.1992 n 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" i proprietari dei fondi confinanti con le strade pubbliche, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti atti a mantenere i propri fondi in modo tale da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e di incolumità dei pedoni e del traffico carrabile;
- i proprietari dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle stesse, in condizioni da impedire cedimenti o frane del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art 31 del D. Lgs 30.04.1992 n 285 e s.m.i (fabbricati, muri di sostegno, ecc) l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale stessa in modo da prevenire la caduta di materiali sulla strada;
- ai sensi dell'art 32 del D. Lgs 30.04.1992 n 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" coloro che hanno diritto di condurre acqua nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e degli eventuali danni causati;

RITENUTO che al fine di garantire il regolare deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge e di evitare situazioni pericolose per la pubblica incolumità occorre ripristinare e mantenere in efficienza gli alvei dei corsi d'acqua nonché dei fossati e dei canali presenti su tutto il territorio comunale;

VISTO il vigente regolamento Edilizio – disciplina normativa art. 13/v *Salubrità dei terreni e pulizia dei Fossi* che ai commi 5 e 6 così dispone:

- *5. I proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo dei terreni che fronteggiano le strade pubbliche e le strade vicinali ad uso pubblico situate sul territorio comunale debbono eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, fossi rivi, cunette e ripe. I suddetti proprietari e/o responsabili dovranno comunque tenere costantemente pulite le dette opere in particolare dopo ogni evento a carattere piovoso, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane ed inoltre mantenere le ripe in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro della sede stradale e pertinenze per caduta massi od altro materiale ed impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale.*
- *6. I fossi divisorii fra fondi e terreni presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente codice civile, devono a cura e spese degli utenti, dei consorzisti e dei privati essere spurgati almeno una volta all'anno entro la fine del mese di agosto e occorrendo più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.*

RICHIAMATI :

- il D. Lgs 30.04.1992 n 285 "Nuovo Codice della Strada" artt 14, 15, 16, 29, 30, 31,32,33
- il D. Lgs n 267/200 "Testo unico Enti Locali";
- il Codice Civile artt. 891, 892, 893, 894, 895, 896, 913, 915, 916, 917;
- il Regolamento comunale per la disciplina, la gestione e la tutela del verde pubblico e privato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22/03/2016;



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE**

Piazza XX Settembre, 7/b

Tel. 0523 889701

e.mail : progettazionepp@comune.castelsangiovanni.pc.it

ORDINANZA N. 011 del 20/08/2025

ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di immobili (quali terreni, fabbricati e pertinenze, ecc.) confinanti con corsi d'acqua sia pubblici che privati, strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico situati nel comune di Castel San Giovanni (Piacenza) ed a coloro che, per patto contrattuale, sino a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, di provvedere nell'immediato ad eseguire le opere necessarie per impedire il ristagno di acqua nei fossi e/o canali che tracimando possano cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità come di seguito elencato:

- 1) Realizzazione di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà;
- 2) Realizzazione di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o di mancato deflusso e comunque volti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità;
- 3) Spurgo e pulizia dei fossi dei canali di scolo delle acque meteoriche così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nel sistema di raccolta principale;
- 4) Rimozione tempestiva delle frane ed effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
- 5) Rimozione tempestiva, nei fossi stradali e nei tombamenti degli stessi, da rami, ramaglie nonché da rifiuti inorganici di qualunque natura che impediscano il corretto deflusso delle acque, la pulizia degli imbocchi intubati e dei passi carrai tombati, rimuovendo ogni materiale depositato a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse; il materiale di risulta dovrà essere conferito in luogo idoneo al suo recepimento;
- 6) Mantenere l'efficienza idraulica dei fossi di propria pertinenza, anche non in diretta connessione con la viabilità pubblica : tutti i proprietari o gestori di fondi dovranno provvedere, in virtù degli articoli 913, 915, 916, 917 del Codice Civile, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo medesimo, compresa la rimozione degli ingombri;
- 7) il taglio degli arbusti, rami degli alberi, siepi e fronde che si protraggono oltre il confine delle strade predette ostacolando di fatto la transitabilità, la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica stradale;

E' fatta salva ogni altra disposizione in merito a distanze e fasce di rispetto della sede stradale pubblica dettate dal Codice Civile, Codice della Strada e dalla vigente normativa in materia, anche non espressamente richiamata dalla presente Ordinanza.

DIFFIDA



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

Piazza XX Settembre, 7/b

Tel. 0523 889701

e.mail : progettazionepp@comune.castelsangiovanni.pc.it

ORDINANZA N. 011 del 20/08/2025

Tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra impartito ad adempiere all'esecuzione dei lavori necessari

AVVERTE

- 1) che qualsiasi responsabilità e/o danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori impartiti nella presente Ordinanza, sarà direttamente imputato agli inadempimenti e risarcito dagli stessi, unitamente a tutte le eventuali spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;
- 2) che l'Amministrazione Comunale. si riserva di poter effettuare gli interventi sostitutivi in danno degli inadempimenti, con la rimessa di tutte le spese dirette ed indirette, oneri accessori e l'applicazione di sanzioni, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati a quanto a loro impartito;
- 3) che in caso di incidenti causati da incuria dei fondi confinanti la sede stradale, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree;
- 4) che sul custode del bene, sia esso il proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore ecc. grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile;
- 5) che l'atto diviene esecutivo al momento della pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Castel San Giovanni (PC) ;
- 6) che il Corpo di Polizia Locale e i Tecnici del Settore Sviluppo Urbano e Lavori Pubblici sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte;
- 7) è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Che a carico di coloro che risultano inadempienti sarà applicata una sanzione amministrativa come previsto dall'art. 15, dall'art. 16, dall'art. 29, dall'art. 30, dall'art. 31, dall'art. 32, dall'art. 33 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 285/1992, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, pertanto, in presenza di più comproprietari sullo stesso fondo, ognuno sarà passibile della sanzione prevista.

Che la presente Ordinanza venga resa nota attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Di trasmettere copia della presente Ordinanza a:

- al Sindaco del Comune di Castel San Giovanni
- al Comando Polizia Locale del Comune di Castel San Giovanni



CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

Provincia di Piacenza

**SETTORE LAVORI PUBBLICI
UFFICIO PROTEZIONE CIVILE**

Piazza XX Settembre, 7/b

Tel. 0523 889701

e.mail : progettazionellpp@comune.castelsangiovanni.pc.it

ORDINANZA N. 011 del 20/08/2025

- al Responsabile del Settore Sviluppo Urbano del Comune di Castel San Giovanni
- alla Stazione di Carabinieri di Castel San Giovanni (PC)
- alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Pianello Val Tidone (PC)
- alla Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico di Bacino
- alla Provincia di Piacenza
- al Consorzio di Bonifica di Piacenza
- all'ANAS – Struttura territoriale Emilia Romagna
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza
- alla Polizia Stradale di Piacenza
- a R.F.I - Rete Ferroviaria Italiana
- a I.T.P. Ivrea Torino Piacenza Spa
- ad IRETI Spa

INFORMA

- 1) che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- 2) il diritto di accesso agli atti può essere esercitato nel seguente modo:
 - presentando apposito modulo compilato e corredato di copia del documento di identità in corso di validità tramite posta o consegna a mano al Protocollo generale dell'Ente;
 - a mezzo canale PEC (comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it)

INFORMA INOLTRE

che ai sensi dell'art. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 il responsabile del presente provvedimento è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Geom. Giuseppe Riva.

Castel San Giovanni (PC), Li 20/08/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
Geom. RIVA Giuseppe
*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 del
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)*